

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 3 marzo 2015, n. 25/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Articolo 4 - Autorità competenti e organismi che effettuano accertamenti e ispezioni sugli impianti termici

Capo II

Esercizio, manutenzione e controllo
degli impianti termici

Articolo 5 - Documentazione a corredo degli impianti termici

Articolo 6 - Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente

Articolo 7 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

Articolo 8 - Controllo e manutenzione degli impianti termici

Articolo 9 - Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Articolo 10 - Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Capo III

Accertamento ed ispezione sugli impianti termici

Articolo 11 - Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici

Articolo 12 - Modalità di ispezione degli impianti termici

Articolo 13 - Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici

Articolo 14 - Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori

Capo IV

Catasto e monitoraggio degli impianti termici

Articolo 15 - Catasto degli impianti termici

Articolo 16 - Relazione biennale di monitoraggio

Capo V

Norme finali e transitorie

Articolo 17 - Linee guida

Articolo 18 - Disposizioni transitorie concernenti i modelli documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12

Articolo 19 - Disposizioni transitorie relative agli obblighi di trasmissione telematica

Articolo 20 - Disposizioni transitorie relative alla compilazione del libretto di impianto

Articolo 21 - Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa

Articolo 22 - Entrata in vigore

Articolo 23 - Disposizioni finali

Allegato A - Periodicità dei controlli di efficienza energetica

Allegato B - Importi minimi e massimi dei contributi di cui all'articolo 13

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energe-

tica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e in particolare l'articolo 23 sexies;

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 20 novembre 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4/R;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014, n.1131;

Visto il parere delle commissioni consiliari III e VI espresso nella seduta congiunta del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali in data 4 febbraio 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento 3 febbraio 2014, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n. 145;

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 demanda alla fonte regolamentare la disciplina a livello regionale delle attività di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici degli edifici svolgenti i servizi di climatizzazione, sia invernale che estiva, nonché preparazione della acqua calda sanitaria, in applicazione del d.lgs. 192/2005;

2. il regolamento delineato dall'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 per gli impianti termici di climatizzazione e preparazione della acqua calda sanitaria, in coerenza con i contenuti del d.p.r. 74/2013 che costituiscono riferimento minimo inderogabile ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto, regola in particolare: le modalità di conduzione, manutenzione e controllo a cura dei responsabili di impianto; i termini e le modalità per l'invio alle amministrazioni competenti dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e controllo in ottemperanza alle norme; le modalità dei controlli e delle ispezioni da parte delle amministrazioni competenti;

3. la disciplina in questione è finalizzata al mantenimento ed accrescimento dell'efficienza energetica dei cosiddetti impianti termici degli edifici in quanto responsabili di buona parte dei consumi totali energetici, sia a

livello europeo, che nazionale e regionale. Il sistema dei controlli, accertamenti ed ispezioni in questione contribuisce ad assicurare d'altra parte il complessivo corretto esercizio degli impianti termici degli edifici. In particolare le funzioni in questione, svolte dalle amministrazioni competenti ai fini dell'efficienza energetica, devono coordinarsi ed essere complementari alle funzioni svolte dalla pubblica amministrazione sugli stessi impianti ai fini della tutela ambientale e della sicurezza e sanità;

4. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013, come anche il d.lgs. 152/2006 prevedono un sistema di controlli, accertamenti ed ispezioni, che coinvolge anche gli impianti termici alimentati a fonte rinnovabile. Infatti tali impianti comportano sia impatti ambientali, sia consumo di energia non rinnovabile legato al loro funzionamento o alla loro alimentazione. Risulta quindi necessario disciplinare modalità di monitoraggio energetico anche per gli impianti termici da fonte rinnovabile;

5. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013 affidano alla Regione lo sviluppo di un sistema unitario di controlli e monitoraggi degli impianti sia tramite una disciplina unitaria delle attività in questione, sia tramite lo sviluppo di sistemi informativi a scala regionale con cui, oltre alle amministrazioni interessate, possano dialogare responsabili di impianto, manutentori, tecnici ispettori. In Toscana fino ad una eventuale modifica legislativa della attribuzione delle funzioni, il sistema regionale in questione si deve costruire procedendo per fasi alla omogeneizzazione delle attività già svolte dai comuni sopra quarantamila abitanti e dalle province per la restante parte del territorio, in quanto ad oggi autorità competenti ai sensi della l.r. 39/2005;

6. è necessario precisare le modalità e le tempistiche di compilazione dei nuovi libretti di impianto che accompagnano lo stesso in tutta la sua vita utile. Anche gli impianti di condizionamento, per il d.p.r. 74/2013, devono dotarsi a regime del proprio libretto;

7. è altresì necessario precisare i casi e le modalità del controllo di efficienza energetica da svolgersi da parte dei manutentori;

8. in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 bis e 3 ter della l.r. 39/2005, è quindi opportuno stabilire modalità omogenee dei controlli sugli impianti svolti dai comuni sopra quarantamila abitanti e dalle province per la restante parte del territorio, dettando un quadro unitario di prescrizioni alle quali tali verifiche devono uniformarsi e demandando all'autonomia regolamentare delle autorità competenti la disciplina di dettaglio della suddetta funzione di vigilanza e controllo;

9. è necessario stabilire i criteri omogenei per tutta la regione per la determinazione dei contributi a carico dei responsabili di impianto necessari a sostenere le attività, da parte delle amministrazioni competenti, di accertamento e ispezione degli impianti nonché di gestione del catasto degli impianti stessi;

10. l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l'isti-

tuzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, che comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione. Con il regolamento regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R sono stati già delineati contenuti del Sistema e stabilita la sua interoperabilità fra Regione, Province e Comuni. In particolare nel catasto regionale degli impianti termici confluiscono i dati relativi all'attività di controllo sugli impianti di climatizzazione, i rapporti di ispezione compilati dai tecnici incaricati dall'amministrazione competente, i dati trasmessi dai distributori di combustibile, gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale;

11. il presente regolamento precisa il flussi informativi che entrano a costituire il catasto degli impianti. A tal fine i distributori di teleriscaldamento o di energia elettrica finalizzata al funzionamento di pompe di calore sono tenuti a trasmettere pertinenti dati delle utenze fornite per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;

12. al fine di consentire la corretta individuazione degli impianti ad ogni impianto termico è assegnato un codice univoco che lo segue per tutta la sua vita utile;

13. è obiettivo della Regione che gli atti inerenti l'attività di controllo della efficienza energetica affluiscono a regime al catasto regionale degli impianti in modalità telematica e che, con la stessa modalità, i singoli soggetti interessati possano dialogare con il catasto;

14. la molteplicità delle azioni che riguardano l'esercizio, la manutenzione degli impianti termici nonché gli specifici controlli di efficienza energetica sia da parte dei manutentori che delle autorità competenti, unita alla variabilità della tipologia degli impianti, necessita di una azione di omogeneizzazione che non si esaurisce con il regolamento ma rende opportuno l'emanazione di linee guida regionali che possano essere di riferimento per i soggetti pubblici e privati interessati;

15. è necessario prevedere specifiche modalità transitorie di svolgimento delle attività e congrui termini di adeguamento al fine di guidare la trasformazione delle attività nel tempo senza incertezze per gli operatori ed interruzioni nelle stesse attività dovute all'implementazione del nuovo sistema di controlli da parte della pubblica amministrazione;

16. di accogliere le raccomandazioni delle Commissioni consiliari competenti e di adeguare conseguentemente il testo in merito alla correzione dei riferimenti normativi presenti all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 11, comma 1, nonché in merito alla individuazione specifica, all'articolo 8, comma 9, del soggetto competente alla trasmissione della scheda identificativa d'impianto alle autorità competenti;

17. di accogliere parzialmente la raccomandazione delle Commissioni consiliari competenti in merito alla

individuazione del soggetto obbligato a dare informativa sulle situazioni di immediato pericolo, e di adeguare conseguentemente il testo, chiarendo al riguardo, come richiesto dalle Commissioni consiliari, i ruoli dell'autorità competente e del comune;

18. di adeguare, visti i tempi occorsi per i pareri delle Commissioni consiliari e del Consiglio delle autonomie locali, la data di entrata in vigore di cui all'articolo 22, comma 1;

Si approva il presente regolamento

Capo I

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), nonché dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), il presente regolamento disciplina:

a) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in attuazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005, ed in particolare:

1) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;

2) le modalità degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 192/2005, necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli stessi impianti, i criteri per la determinazione dei contributi, a carico dei responsabili degli impianti, da parte delle autorità competenti e le relative modalità di versamento, nonché il sistema di riconoscimento dei soggetti cui affidare le attività di ispezione;

b) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 3 bis e 3 ter della l.r. 39/2005 ed, in particolare, i termini e le modalità per

la trasmissione alle autorità competenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica;

c) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di cui all'articolo 9 comma 3 del d.lgs. 192/2005, facente parte del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIREE) di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005.

2. Il presente regolamento garantisce il coordinamento degli adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ove riguardino gli stessi impianti.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005.

2. Ai fini del presente regolamento per "locale adibito alla permanenza delle persone" si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10). Sono assimilati al "locale adibito alla permanenza delle persone" i locali, comprese le verande chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, come definiti dall'articolo 2, comma 1 del d.lgs. 192/2005.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies del d.lgs. 192/2005, sono assimilati ad impianti di climatizzazione invernale di pari potenza gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente a tale servizio per singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del d.lgs. 192/2005, il presente regolamento

non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

4. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

5. Ai fini di cui al comma 4, la disattivazione dell'impianto è comunicata entro trenta giorni all'autorità competente dal responsabile dell'impianto, identificato ai sensi dell'articolo 7, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Articolo 4 Autorità competenti e organismi che effettuano accertamenti e ispezioni sugli impianti termici

1. Le autorità competenti alle attività di accertamento ed ispezione sono individuate ai sensi degli articoli 3 bis e 3 ter della l.r. 39/2005.

2. Per le attività di accertamento e ispezione, necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, le autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005.

3. Al fine di assicurare adeguata qualificazione ed indipendenza gli organismi di cui al comma 2 rispettano i requisiti minimi di cui all'allegato C del d.p.r. 74/2013.

Capo II Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Articolo 5 Documentazione a corredo degli impianti termici

1. Gli impianti termici sono muniti di:

- a) "libretto di impianto per la climatizzazione" di cui all'articolo 8, comma 8;
- b) istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto rese, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, dalla ditta installatrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;

d) “dichiarazione di conformità” prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici). Gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, sono muniti, ove obbligatoria, della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) o di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico);

e) “rapporti di controllo e manutenzione” di cui all’articolo 8, comma 5 del presente regolamento, nonché “rapporti di controllo di efficienza energetica” di cui all’articolo 10, comma 3;

f) codice identificativo dell’impianto, di cui all’articolo 15, comma 4 e, nel caso di impianti al servizio di più unità immobiliari, tabella prevista dall’articolo 4, comma 7 del d.p.r. 74/2013;

g) documentazione prevista dal d.lgs. 152/2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto;

h) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto;

i) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto.

Articolo 6

Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell’impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall’articolo 3 del d.p.r. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all’articolo 5 del d.p.r. 74/2013.

2. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall’articolo 4 del d.p.r. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all’articolo 5 del d.p.r. 74/2013.

Articolo 7

Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico

1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle dispo-

sizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell’impianto come identificato dall’allegato A al d.lgs. 192/2005, che può delegarle ad un terzo, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.p.r. 74/2013.

2. Il responsabile dell’impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 del d.p.r. 74/2013.

3. Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate all’autorità competente:

a) a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;

b) a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante;

c) a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del d.p.r. 74/2013.

4. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell’impianto ai sensi dell’articolo 287 del d.lgs. 152/2006, ivi compresa l’individuazione della figura del conduttore.

Articolo 8

Controllo e manutenzione e degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto fornite dalla impresa installatrice.

3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto fornire le stesse istruzioni.

4. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall’articolo 7 commi 2, 3 e 4 del d.p.r. 74/2013.

5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni di cui al comma 2 o da altro evento. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione.

6. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di cui al comma 8; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti.

7. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

8. Entro i termini di cui all'articolo 20 gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme a specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente. L'impresa installatrice, la ditta incaricata della manutenzione e il responsabile dell'impianto sono tenuti alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto.

9. Il libretto comprende una scheda che identifica l'impianto e il suo responsabile. La scheda identificativa d'impianto è trasmessa alle autorità competenti con le modalità telematiche specificate agli articoli 15 e 19. Il responsabile dell'impianto può delegare la trasmissione della scheda identificativa al proprio tecnico manutentore.

10. Il libretto è conservato a cura del responsabile dell'impianto presso l'unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.

11. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto sono consegnati, a cura del responsabile dell'impianto all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

12. Nel caso di impianti termici civili di cui all'articolo 283 del d.lgs. 152/2006 di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, per la cui installazione o di modifica sia necessaria nuova dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008, è trasmessa all'autorità competente la dichiarazione, prevista dall'articolo

284 del decreto legislativo, che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche e ai valori limite fissati dagli articoli 285 e 286 del d.lgs.152/2006.

Articolo 9

Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.

2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:

- a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
- c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

3. Per gli impianti di climatizzazione esistenti con potenza superiore alle soglie di cui al comma 1, non ancora sottoposti al controllo di efficienza energetica in applicazione del d.lgs. 192/2005, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 8 e in ogni caso entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, nonché i controlli di efficienza energetica per gli impianti comunque già sottoposti a controllo di efficienza energetica in applicazione del d.lgs. 192/2005 sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.

Articolo 10

Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. Il controllo di efficienza energetica verifica:

- a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005;
- b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:

- a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento

di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all'allegato B al d.p.r. 74/2013, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21;

b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 9 del d.p.r. 74/2013;

c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 10 del d.p.r. 74/2013.

3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di "rapporto di controllo di efficienza energetica" approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2 si applica quanto prescritto all'articolo 8, commi 7, 8, 9, 10 del d.p.r. 74/2013.

5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento e del tiraggio per l'evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione idonea. Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi.

6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il "rapporto di controllo di efficienza energetica" di cui al comma 3. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione.

7. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati, a pena di irricevibilità, il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 7, nonché il codice identificativo dell'impianto, di cui all'articolo 15, comma 4.

8. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti.

9. Entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 9 per l'effettuazione del controllo, il

manutentore trasmette il rapporto di controllo di efficienza energetica all'autorità competente.

10. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica all'autorità competente è effettuata tramite lo strumento telematico messo a disposizione dalla Regione o dalla autorità competente.

Capo III

Accertamento ed ispezione sugli impianti termici

Articolo 11

Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 4 effettuano gli accertamenti e le ispezioni volti alla verifica dell'osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, anche mediante gli organismi di cui al citato articolo 4, comma 2.

2. L'autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

3. Qualora dall'accertamento l'autorità competente rilevi situazioni di immediato pericolo, la stessa provvede ad informare il comune, qualora esso non sia autorità competente, eventuali altri soggetti competenti nonché, nel caso di impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dalle norme vigenti.

4. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

5. Sono sottoposti ad ispezione con il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 13, comma 4:

a) tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto;

b) gli impianti termici per i quali a seguito dell'accertamento documentale permangono, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;

c) gli impianti termici per i quali l'ispezione avvenga su richiesta del responsabile d'impianto.

6. Sono sottoposti ad ispezione senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 13, comma 4, gli impianti di cui al presente comma, per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica.

ca, secondo le modalità definite dalla autorità competente. Le ispezioni sono da eseguire sugli impianti e nelle scadenze temporali di seguito indicati:

- a) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;
- b) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni;
- c) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

7. Sono sottoposti ad ispezione con il metodo a campione, senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 13, comma 4, gli impianti, per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, diversi da quelli di cui al comma 6, lettere a) b) e c). Il campione è determinato dall'autorità competente su base annuale mediante sorteggio ed è pari almeno al 5 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

Articolo 12

Modalità di ispezione degli impianti termici

1. Oltre alle verifiche di cui all'articolo 10, l'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'immobile, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o del fabbisogno energetico dell'immobile.

3. Nel corso dell'ispezione può essere verificato, su indicazione dell'autorità competente, anche il rispetto dei limiti di esercizio e dei valori massimi delle temperature in ambiente di cui all'articolo 6. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalle relative norme UNI.

4. Al termine dell'ispezione il tecnico ispettore provvede a redigere la scheda relativa del libretto di impianto e un "rapporto di prova" secondo specifico modello approvato con apposito decreto del dirigente della struttura regionale competente. Una copia del rapporto

di prova è consegnato al responsabile dell'esercizio e manutenzione che lo allega al libretto di impianto.

5. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i valori limiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 10 comma 2, entro centottanta giorni dall'ispezione il responsabile è tenuto ad inviare all'autorità competente un "rapporto di controllo di efficienza energetica", redatto da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata.

6. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino parziali difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l'ispettore prescrive l'adeguamento. Al responsabile dell'impianto è assegnato un termine congruo entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento all'autorità competente. Il responsabile dell'impianto termico può, per motivi a lui non imputabili, chiedere proroga del termine suddetto. Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l'autorità competente applica le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005. Nel caso di impianti a gas alimentati tramite la rete di gas naturale si applica altresì l'interruzione della fornitura ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144).

7. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare immediati fattori di rischio per la sicurezza, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale prescrizione.

8. Nei casi di cui al comma 7, l'ispettore provvede a dare adeguata comunicazione al comune, ai soggetti competenti all'adozione delle misure cautelari necessarie nonché all'autorità competente. L'autorità competente adotta i provvedimenti di sua spettanza per la salvaguardia dell'incolumità e della salute delle persone ed in particolare, nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas naturale, richiede l'interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 164/2000.

9. Nel caso di ispezioni di impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, l'autorità competente provvede anche a controlli a campione nei limiti delle risorse disponibili, ai fini del

rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del d.lgs. 152/2006.

10. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, il tecnico incaricato ne dà comunicazione all'autorità competente per l'applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dal d.lgs. 192/2005, articolo 15, comma 5 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale di cui all'articolo 16 del d.lgs. 164/2000.

Articolo 13

Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici

1. Nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'articolo 10, comma 3 del d.p.r. 74/2013, le autorità competenti determinano a carico dei responsabili di impianto contributi economici a copertura dei costi delle attività di accertamento ed ispezione di cui agli articoli 11 e 12, nonché dei costi di gestione del catasto degli impianti termici.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005 e dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. 74/2013, i contributi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla copertura delle attività di cui al medesimo comma 1. A tal fine, le autorità competenti trasmettono alla Regione un resoconto annuale dei contributi percepiti e delle spese sostenute per tali attività.

3. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti, è versato un contributo in occasione dell'invio del rapporto, con le medesime scadenze temporali, determinato dall'autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati all'allegato B, tabella 1 al presente regolamento.

4. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non è stato trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti, nonché negli altri casi di cui all'articolo 11, comma 5, è versato un contributo a seguito della ricezione della comunicazione di avviso di ispezione con le modalità ed i tempi indicate nella stessa. Ricevuta dell'avvenuto pagamento è esibita all'ispettore o trasmessa all'autorità competente con le modalità indicate nella medesima comunicazione. Tale contributo è determinato dall'autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati all'allegato B tabella 2 al presente regolamento.

5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto anche

in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5 del d.lgs. 192/2005 nei casi indicati all'articolo 12, comma 10.

6. I valori minimi e massimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato B sono aggiornati con deliberazione di Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

7. Fermo restando il rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione, gli impianti gestiti direttamente dalle autorità competenti o comunque a loro intestati sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.

8. Qualora il responsabile dell'impianto non effettui il pagamento entro il termine stabilito dall'autorità competente, la stessa provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute nonché all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.

9. Nel caso di generatori di calore del tipo modulare o in cascata o di due o più generatori di calore insistenti sullo stesso impianto termico, i contributi di cui ai commi 3 e 4 sono calcolati sulla somma delle potenze dei singoli moduli o generatori appartenenti alla stessa tipologia fra quelle individuate all'allegato B.

10. Nel calcolo della somma delle potenze di cui al comma 9, finalizzato alla quantificazione del contributo di cui al comma 3, non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.

Articolo 14

Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori

1. L'attività ispettiva è effettuata tramite tecnici dotati di adeguata competenza professionale.

2. In conformità all'articolo 9, comma 5, del d.p.r. 74/2013, i tecnici ispettori hanno i requisiti minimi di cui all'allegato C del medesimo decreto, ed in particolare:

a) il possesso di formazione tecnica e professionale di base almeno equivalente a quella di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1 del d.m. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;

b) in mancanza della formazione tecnica e professionale di cui alla lettera a), il possesso di significativa esperienza professionale nel campo delle ispezioni degli impianti termici maturata precedentemente l'entrata in vigore del d.p.r. 74/2013, in applicazione del punto 11 dell'allegato C al d.p.r. 74/2013.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), è considerata formazione tecnica equivalente il possesso di specifico attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, o l'iscrizione alla data del 1° gennaio 2012 nell'elenco regionale dei verificatori di cui al decreto del direttore generale ARPAT n. 51 del 5 marzo 2008.

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), è considerata esperienza significativa l'aver svolto, nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore del d.p.r. 74/2013, almeno due anni di attività di verificatore o ispettore di impianti termici.

5. In attuazione di quanto previsto al punto 8 dell'allegato C al d.p.r. 74/2013, la Giunta regionale con propria deliberazione individua i requisiti dei soggetti di formazione ed i contenuti di corsi obbligatori di aggiornamento dei tecnici ispettori nonché di percorsi volontari di ulteriore qualificazione professionale.

6. I corsi di cui al comma 5 sono svolti in coerenza con la normativa regionale in materia di attività formative, senza oneri a carico della Regione.

Capo IV

Catasto e monitoraggio degli impianti termici

Articolo 15

Catasto degli impianti termici

1. Ai fini della formazione ed implementazione del catasto degli impianti termici, facente parte del Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIREE) istituito con l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti con cadenza annuale le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento, secondo le modalità indicate dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale d.p.g.r. n. 17/R del 25 febbraio 2010 (Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.).

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 quater, del d.lgs. 192/2005, le aziende di distribuzione dell'energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica, trasmettono i dati di cui al comma 1 riferiti alle loro utenze attive.

3. Ai fini dell'individuazione degli impianti termici non accatastati, l'autorità competente può richiedere ai comuni gli elementi descrittivi essenziali degli impianti

termici pertinenti agli edifici ubicati nel territorio comunale. I comuni non in possesso di tali dati provvedono ad acquisirli con le modalità di cui all'articolo 23 ter, comma 3 della l.r. 39/2005.

4. Il catasto regionale degli impianti termici assegna ad ogni impianto termico un codice identificativo univoco, valido per tutta la vita dell'impianto, che costituisce riferimento per la presentazione delle dichiarazioni di avvenuto controllo da parte del manutentore e per le ispezioni delle autorità competenti.

5. La Regione assicura nello sviluppo del catasto di cui al comma 1 la messa a disposizione dei responsabili di impianto e dei manutentori di modalità telematiche di compilazione e trasmissione alle autorità competenti dei libretti di impianto ed in particolare delle "schede identificative di impianto" di cui all'articolo 8, comma 9.

Articolo 16

Relazione biennale di monitoraggio

1. Entro il 31 settembre 2015 e successivamente con cadenza biennale, le autorità competenti trasmettono alla Regione i dati necessari per la predisposizione ed invio al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della relazione di cui all'articolo 9, comma 10, del d.p.r. 74/2013 sulle caratteristiche degli impianti termici nel territorio regionale, sul loro stato di efficienza ed esercizio e sui risultati delle ispezioni del precedente biennio.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono specificati i dati necessari di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione degli stessi.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 17

Linee guida

1. Con deliberazione di Giunta regionale sono approvate apposite linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono buone pratiche a cui i responsabili di impianto, i manutentori, le autorità competenti possono attenersi nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

2. Le linee guida, in particolare, riguardano :

- a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto;
- b) indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 8 del regolamento;

c) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, al responsabile di impianto, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico, per la corretta gestione degli impianti;

d) le modalità per le comunicazioni delle autorità competenti ai responsabili di impianto;

e) indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività dell'ispettore in loco;

f) l'individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento ai sensi degli articoli 11 e 12;

g) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del manutentore ai sensi dell'articolo 10 o dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 18

Disposizioni transitorie concernenti i modelli documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12

1. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di "libretto di impianto per la climatizzazione" previsto dall'articolo 8, comma 8, si utilizza il modello di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 7, comma 6 del d.p.r. 74/2013.

2. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di "rapporto di controllo di efficienza energetica" previsto dall'articolo 10, comma 3, si utilizzano i modelli approvati con il decreto del ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 7, comma 6 del d.p.r. 74/2013.

3. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di "rapporto di prova", previsto dall'articolo 12, comma 4, può essere utilizzato il modello di "rapporto di prova" allegato alle "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013" emanate da ENEA.

Articolo 19

Disposizioni transitorie relative agli obblighi di trasmissione telematica

1. Nelle more dell'attivazione da parte della Regione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei libretti di impianto e delle "schede identificative di impianto" ai sensi dell'articolo 15, comma 5, si utilizzano le modalità telematiche predisposte dalle autorità competenti.

2. Nelle more dell'attivazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, dello strumento telematico messo a disposizione dalla Regione o dall'autorità competente

per la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, la trasmissione è effettuata secondo le modalità già individuate dall'autorità competente.

3. Nelle more dell'attivazione del catasto regionale ogni impianto termico è identificato con il codice a tal fine rilasciato dalle autorità competenti.

4. Nelle more della emanazione della deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1 i distributori di combustibili comunicano, con le modalità di cui al comma 6, alla autorità competente entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti nell'anno precedente:

a) ubicazione, intesa come indirizzo completo;

b) titolarità, intesa come codice fiscale e generalità del titolare la fornitura;

c) per impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, codice identificativo del punto di prelievo (POD) nonché, per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas naturale, codice numerico univoco del punto di riconsegna (PDR).

5. Nelle more della emanazione della deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1, le aziende di distribuzione dell'energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica, trasmettono i dati di cui al comma 4 riferiti alle loro utenze attive.

6. Ai fini di cui ai commi 4 e 5, l'autorità competente indica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il supporto informatico su cui effettuare la comunicazione.

Articolo 20

Disposizioni transitorie relative alla compilazione del libretto di impianto

1. Il libretto di impianto di cui all'articolo 8 è redatto entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatti salvi gli impianti di climatizzazione estiva, per i quali il libretto è redatto entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 21

Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa

1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento non si applica il controllo del rendimento di combustione di cui all'articolo 10, comma 2.

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4,

il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 comma 4, articolo 10 comma 9, articolo 11, commi 4, 5, 6, 7, articolo 12, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si applicano a far data dall'entrata in vigore degli atti di attuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 4 e in ogni caso dal 1 gennaio 2016.

3. Le autorità competenti di cui all'articolo 4 si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre 2015.

4. Dal 1 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni delle autorità competenti in contrasto col presente regolamento.

Articolo 23
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 74/2013 e ai relativi provvedimenti attuativi.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 Marzo 2015

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A (articolo 9)

Tabella 1. Periodicità dei controlli di efficienza energetica

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica ¹ [kW]	Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P^2 \leq 100$	2°
		$P > 100$	1°
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P \leq 100$	- 2° se installati all'interno di locali adibiti alla permanenza delle persone ³ o se in esercizio da più di 8 anni - 4° gli altri
		$P > 100$	2°
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P \leq 100$	4°
		$P > 100$	2°
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P > 12$	4°
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P > 12$	2°
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4°
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el4} < 50$	4°
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2°

NOTE:

-
- 1 I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto
 - 2 P = Potenza termica utile nominale
 - 3 Per la definizione di “locali adibiti alla permanenza delle persone” vedi art. 2 del regolamento
 - 4 P_{el} = Potenza elettrica nominale

ALLEGATO B (articolo 13)

Tabella 1. Importi minimi e massimi dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3.

a) Impianti con generatore di calore a fiamma	1) Potenza nominale utile fino a 35 kw = euro da 9,00 a 16,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw = euro da 13,00 a 20,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw = euro da 50,00 a 70,00 4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw = euro da 70,00 a 90,00
b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	1) Potenza nominale utile fino a 100 kw = euro da 8,00 a 13,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw = euro da 14,00 a 20,00
c) Impianti alimentati da teleriscaldamento	euro da 8,00 a 12,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005.
d) Impianti cogenerativi	1) Potenza nominale utile fino a 100 kw = euro da 10,00 a 16,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw = euro da 17,00 a 21,00 3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw = euro da 22,00 a 30,00

Tabella 2. Importi minimi e massimi dei contributi di cui all'articolo 13, comma 4.

a) Impianti con generatore di calore a fiamma	1) Potenza nominale utile fino a 35 kw = euro da 80,00 a 120,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw = euro da 110,00 a 140,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw = euro da 140,00 a 200,00 4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw = euro da 170,00 a 250,00 5) Da 40,00 a 60,00 euro in più per ogni generatore aggiuntivo
b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	1) Potenza nominale utile fino a 100 kw = euro da 80,00 a 130,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw = euro da 140,00 a 200,00
c) Impianti alimentati da teleriscaldamento	euro da 80,00 a 120,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al d.lgs. 192/2005
d) Impianti cogenerativi	1) Potenza nominale utile fino a 100 kw = euro da 100,00 a 160,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw = euro da 170,00 a 210,00 3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw = euro da 220,00 a 300,00